



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 30/03/2007**

REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2007, n. 8

Albo Regionale dei Collaudatori - Adozione definitiva delle modifiche e delle integrazioni al Regolamento dell'11 novembre 2004 n. 6

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Vista la L.R. 13/01, che, all'art.22, prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 242 dell' 8/03/2007 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Art. 3**

L' iscrizione all'albo regionale dei collaudatori è subordinata:

1. alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- assenza di procedimenti in corso per l' applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

- inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i reati che incidono sulla moralità professionale;
- inesistenza di errore grave nella progettazione, direzione, contabilità, assistenza e collaudo di lavori pubblici;
- inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- inesistenza di false dichiarazioni nel fornire informazioni circa il possesso dei requisiti di cui sopra.

2. alla verifica dei seguenti requisiti di carattere tecnico professionale:

- aver conseguito la laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali, il diploma di geometra, nonché (ad esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) l'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione, nel rispettivo albo professionale e/o collegio, da almeno cinque anni, alla data di invio della domanda;
- aver eseguito direttamente incarichi di progettazione, direzione e/o collaudi tecnico-amministrativi di lavori pubblici corrispondenti alle categorie per le quali si chiede l'iscrizione.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 26 marzo 2007

Vendola